




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Riforma del Sistema di informazione Schengen
(*Proposte di regolamento COM(2016)881 - COM(2016)882 - COM(2016)883*)

n. 93

14 luglio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Riforma del Sistema di informazione Schengen
(Proposte di regolamento COM(2016)881 - COM(2016)882 - COM(2016)883)

n. 93

14 luglio 2017

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cdrue@camera.it)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
• Scopo e funzionamento del SIS	1
• Le ragioni dell'intervento di riforma	3
SCHEDE DI LETTURA	5
PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLE VERIFICHE DI FRONTIERA, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2006 - COM(2016)882	7
• Dati identificativi	7
• Finalità/motivazione	8
• Dscrizione dei principali contenuti	8
PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN PER IL RIMPATRIO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - COM(2016)881	15
• Dati identificativi	15
• Finalità/motivazione	16
• Descrizione dei principali contenuti	16
PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006, LA DECISIONE 2007/533/GAI DEL CONSIGLIO E LA DECISIONE 2010/261/UE DELLA COMMISSIONE - COM(2016)881	21
• Dati identificativi	21
• Finalità/Motivazione	22
• Descrizione dei principali contenuti	22

PREMESSA

Scopo e funzionamento del SIS

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è un **sistema centralizzato** utilizzato per i controlli sulle persone e sugli oggetti da autorità competenti per l'immigrazione, la polizia, dalle autorità doganali e dalle autorità giudiziarie in 29 Paesi in Europa.

Il SIS è un **sistema automatizzato di gestione di informazioni** volto a consentire di **identificare** le **persone** e i beni segnalati, di conoscere le **motivazioni** della ricerca, di determinare le **azioni** da effettuare prioritariamente.

Il SIS è stato istituito come **misura compensativa dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne**, volta ad agevolare il contrasto alla **criminalità transfrontaliera** e alla **migrazione irregolare**.

Lo strumento è nato per consentire **l'individuazione** di:

- i **cittadini di Paesi terzi non autorizzati** e entrare nello spazio Schengen;
- le **persone ricercate** per l'**arresto** a fini di estradizione o di consegna;
- le **persone scomparse**, in particolare i **minori**;
- **persone e beni** a fini di controlli discreti o specifici;
- **persone ricercate** per comparire in un procedimento giudiziario;
- alcune categorie di **oggetti smarriti o rubati** a fini di sequestro o di prova.

Il SIS in sostanza consiste in una banca dati nella quale sono **memorizzate segnalazioni su persone e oggetti ricercati** e indicate le **misure** da prendere nei loro confronti.

Le autorità competenti¹ degli Stati membri accedono al SIS **per effettuare controlli**, oppure per **creare segnalazioni** ed inserire **istruzioni sulla specifica**

¹ L'accesso alle segnalazioni del SIS è limitato alle **autorità responsabili dei controlli di frontiera** e ai fini di altri **controlli di polizia e doganali** effettuati alle **frontiere esterne dello spazio Schengen** o **all'interno dello Stato membro interessato**. Possono avere accesso a tali dati anche le **autorità giudiziarie nazionali** e le relative autorità di coordinamento.

Le segnalazioni del SIS ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno e relative a documenti di identità vergini o già emessi possono essere consultate dalle **autorità competenti per il rilascio dei visti e per l'esame delle domande di visto** e dalle **autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno** e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di Paesi terzi riguardante l'acquis dell'UE in materia di libera circolazione delle persone. L'accesso al SIS a scopi amministrativi è concesso anche agli **enti preposti all'immatricolazione dei veicoli**, che possono accedere solo alle segnalazioni riguardanti i **furti di veicoli, targhe e documenti** di immatricolazione. Gli Stati membri devono giustificare l'accesso delle autorità ai dati del SIS, fornendo ogni anno all'Agenzia EU-LISA l'elenco delle stesse e delle categorie di segnalazioni a cui hanno accesso. Stando alle stime, vi sono attualmente circa **due milioni di utenti finali** negli Stati membri associati al funzionamento

azione da intraprendere quando la persona o il bene segnalato sono localizzati (ad es. **arresto di una persona**, **protezione** di una persona scomparsa vulnerabile, **sequestro** di un oggetto come un passaporto non valido o una macchina rubata).

Il principio alla base del SIS II è mettere le **informazioni a disposizione degli utenti finali**, con chiare istruzioni su cosa fare e a chi rivolgersi per un supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di interrogazione del sistema, una “**risposta positiva**” nel SIS significa che una persona o un ben sono stati **trovati in un altro Stato membro** e che è **necessaria un’ulteriore azione**, specificata nella segnalazione.

Ove gli Stati membri abbiano bisogno di consultarsi ulteriormente sulle circostanze di uno specifico caso la comunicazione avviene tramite gli **uffici SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries)**: ogni Paese dispone di un ufficio SIRENE, quale **punto di contatto unico nazionale per la comunicazione relativa alle segnalazioni del SIS II**. Gli uffici SIRENE forniscono ogni **informazione supplementare** necessaria sulle segnalazioni e **coordinano le azioni** che derivano dalle segnalazioni.

In Italia l’ufficio SIRENE è istituito presso il Ministero dell’interno.

L’esercizio e l’uso del SIS sono essenzialmente disciplinati da due strumenti giuridici: il **regolamento (CE) n. 1987/2006**, relativo all’uso del SIS per i controlli di **cittadini di Paesi terzi** che non soddisfano le condizioni per l’ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen, e la **decisione 2007/533/GAI del Consiglio**, relativa all’uso del SIS ai fini della **cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**.

Il SIS, secondo le rilevazioni effettuate a dicembre 2016, contiene circa **70 milioni di registrazioni**: nel 2015 è stato consultato **2,9 miliardi di volte**. La Commissione europea ha inoltre diffuso i risultati del SIS **fra l’entrata in funzione e la fine del 2015**:

- sono state registrate più di **371 000 risposte positive** (una media di oltre 370 risposte positive al giorno).
- oltre **25.000 persone sono state arrestate** per rispondere dinanzi alla giustizia in un altro Stato membro;
- a più di **79.000 persone è stato rifiutato l’ingresso o il soggiorno** nello spazio Schengen (essendo già state oggetto di una decisione in tal senso);
- sono state individuate più di **12.000 persone scomparse**, che avevano attraversato la frontiera verso un altro Stato membro;

del SIS II, anche **EUROPOL ed EUROJUST** hanno accesso a determinate categorie di segnalazioni nel SIS in funzione delle loro responsabilità.

- più di **83.000 persone sono state rintracciate per comparire in un procedimento giudiziario penale.**;
- sono stati individuati più di **72.000 responsabili di reati gravi** che si spostano da un luogo all'altro e altre persone che costituiscono minacce alla sicurezza;
- sono stati risolti più di **97.000 casi riguardanti furti di veicoli a motore, usurpazione di identità o di documenti di viaggio, furti di armi da fuoco, furti di targhe di veicoli o beni rubati.**

Le ragioni dell'intervento di riforma

La Commissione europea, pur valutando positivamente i risultati conseguiti con il Sistema di informazione Schengen, ritiene opportuno avviare un rafforzamento delle disposizioni che ne regolano l'uso per affrontare con maggiore efficacia le sfide relative alla **verifiche di frontiera**, alla **cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale**, al **rimpatrio di cittadini** di Paesi terzi in soggiorno **irregolare**. Tale rafforzamento è considerato necessario anche alla luce della recente recrudescenza del **fenomeno terroristico**, con particolare riguardo all'esigenza di potenziare lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto per monitorare in modo più efficace gli spostamenti transfrontalieri delle persone (cittadini UE e di Paesi terzi) considerate a rischio dal punto di vista criminale e terroristico.

Tale esigenza si è tradotta nella presentazione da parte della Commissione europea di un pacchetto di tre proposte di regolamento che sostituirebbero l'attuale regime:

- la proposta di regolamento COM(2016)882 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel **settore delle verifiche di frontiera**, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006;
- la proposta di regolamento COM(881)2016 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il **rimpatrio di cittadini di Paesi terzi** il cui soggiorno è **irregolare**;
- la proposta di regolamento COM(2016)883 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel **settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale**, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione².

² In particolare, il regime generale del SIS verrebbe sostituito dalle due proposte regolamentari sull'uso del SIS rispettivamente nelle verifiche di frontiera (COM(2016)882) e nella cooperazione di polizia e giudiziaria penale (COM(2016)883). La proposta COM(2016)881, ad integrazione del regime in materia di verifiche alle frontiere è invece specificamente dedicata all'introduzione dell'inserimento nel SIS delle segnalazioni delle decisioni di rimpatrio. Si

Si segnala che la necessità di riformare il quadro complessivo del SIS tramite più proposte di regolamento dipende dal **diverso grado di partecipazione degli Stati membri** all'uso della banca dati (**cosiddette geometrie variabili**).

segnala altresì che per esigenze di coordinamento tra i vari testi normativi è stato necessario inserire identiche disposizioni in tutte le le proposte.

Schede di lettura

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO
DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLE
VERIFICHE DI FRONTIERA, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N.
515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2006 -
COM(2016)882**

Dati identificativi

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento</i>
Data di adozione	<i>21 dicembre 2016</i>
Base giuridica	<i>Articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.</i>
Settori di intervento	<i>Controllo alla frontiera; frontiere esterne dell'UE; scambio d'informazioni; politica migratoria dell'UE</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnato alla Commissione LIBE del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>5 aprile 2017 - I Commissione (Affari costituzionali)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>30 maggio 2017</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Finalità/motivazione

Gli obiettivi della proposta sono:

- **obbligare** gli Stati membri a inserire una **segnalazione** nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, un **divieto d'ingresso** nei confronti di un cittadino di Paese terzo in soggiorno irregolare;
- **armonizzare le procedure** nazionali sull'uso del SIS tramite la procedura di **consultazione**, in modo da evitare che il cittadino di Paese terzo colpito da divieto d'ingresso possa detenere un permesso valido di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- introdurre **modifiche tecniche** per migliorare la sicurezza e ridurre gli oneri amministrativi;
- trattare l'uso completo del SIS da un'estremità all'altra, non limitandosi a occuparsi dei **sistemi centrale e nazionali**, ma rispondendo anche alle esigenze degli utenti finali garantendo che ricevano tutti i dati necessari per adempiere le loro funzioni e rispettino tutte le norme di sicurezza nel trattamento dei dati SIS.

Dscrizione dei principali contenuti

Nuove disposizioni sull'uso completo del SIS

Una serie di disposizioni di principio mirano a **rafforzare la funzionalità** e la **flessibilità** del Sistema, e a migliorare lo **scambio dei dati** e le **modalità di consultazione**.

In particolare, la proposta chiarisce che:

- gli Stati membri oltre ad essere responsabili del funzionamento dei rispettivi sistemi nazionali e del collegamento al sistema centrale, devono altresì garantire la **disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali** (articolo 6);
- gli utenti finali del SIS devono poter ricevere i **dati necessari allo svolgimento dei loro compiti**, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere **le azioni necessarie** (articolo 9, paragrafo 2);

La proposta introduce medesima disposizione prevede infine uno **schema comune per l'attuazione del SIS** da parte degli Stati membri, al fine di garantire l'**armonizzazione** di tutti i sistemi nazionali. Tale schema (norme, protocolli e procedure tecniche) sono stabilite mediante misure esecutive della Commissione europea (articolo 9, paragrafo 1).

Modifiche nell'ambito delle condizioni per la segnalazione ai fini di respingimento e rifiuto di ingresso

La disciplina vigente (articolo 24 paragrafo 3, dell'attuale regolamento n. 1987/2006 SIS II) attribuisce a **uno Stato membro la sola facoltà di inserire**

nel SIS una segnalazione per i cittadini di Paesi terzi oggetto di divieto d'ingresso per inosservanza della normativa nazionale in materia di migrazione.

La proposta riscrive la disposizione introducendo **l'obbligo di inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato**, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, **un divieto d'ingresso** nei confronti di un **cittadino di Paese terzo in soggiorno irregolare**; sono altresì stabiliti tempi e condizioni dell'inserimento di tali segnalazioni **dopo che il cittadino di Paese terzo ha lasciato** il territorio degli Stati membri in adempimento di un obbligo di rimpatrio (articolo 24).

Sono mantenuti gli **obblighi già previsti** di inserire le segnalazioni nel caso di: un cittadino di Paese terzo riconosciuto **colpevole** in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di **almeno un anno**, oppure qualora lo stesso costituisca comunque una **grave minaccia per la sicurezza**.

Un'ultima ipotesi di segnalazione obbligatoria (già prevista nella normativa vigente) è quella relativa ai cittadini colpiti da **provvedimenti restrittivi** ai sensi dell'articolo 27 della proposta: si tratta dei cittadini extra UE sanzionati dall'UE ad esempio tramite provvedimenti esecutivi del divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Consultazione tra autorità

L'articolo 26 introduce una procedura volta a prevenire o a risolvere i casi di **istruzioni contraddittorie**, offrendo orientamenti agli utenti finali sulle azioni da intraprendere e alle autorità degli Stati membri, sull'opportunità di cancellare la segnalazione.

In particolare **lo Stato membro** che vaglia la **possibilità di rilasciare un permesso** di soggiorno o autorizzazione simile ad un cittadino di Paese terzo oggetto di **segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno** inserita da un **altro Stato membro**, ha l'obbligo di consultare preliminarmente lo Stato membro segnalante e di tenere conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro segnalante comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che vaglia detta possibilità decide **di rilasciare il permesso** o altra autorizzazione che **conferisce il diritto di soggiorno**, la **segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno è cancellata**.

È altresì previsto che lo Stato membro che vaglia la possibilità di effettuare una **segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno** di un cittadino di Paese terzo che è **titolare di un permesso di soggiorno valido**, o di **altra autorizzazione** che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, debba **consultare preliminarmente lo Stato membro** che ha rilasciato e tenere conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato il permesso comunica una risposta definitiva entro sette giorni. **Se lo Stato membro che ha rilasciato il permesso decide di mantenerlo**, la

segnalazione finalizzata al **respingimento** e **rifiuto di soggiorno** non è inserita nel sistema.

Infine in caso di **riscontro positivo** riguardo a una **segnalazione finalizzata al respingimento** e **rifiuto di soggiorno** di un **cittadino di Paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno valido**, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, lo **Stato membro di esecuzione** consulta immediatamente lo **Stato membro che ha rilasciato il permesso** di soggiorno e lo **Stato membro segnalante** tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di **stabilire senza indugio se l'azione possa essere intrapresa**. Se viene deciso di **mantenere il permesso di soggiorno**, la **segnalazione è cancellata**.

Al riguardo si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo su tale disposizione, recante un principio generale di prevalenza della decisione che autorizza il cittadino extra UE a soggiornare in uno Stato membro sulla segnalazione (anche eventuale) inserita nel SIS finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona.

Tipologia, qualità, uso dei dati inseriti nel SIS

Tipologia delle informazioni

La proposta prevede l'**ampliamento** (e per le fotografie e impronte digitali la precisazione) delle **informazioni ammesse** nel sistema riguardo le persone segnalate; in particolare, sono inserite nell'elenco delle informazioni relative alle segnalazioni ai fini di respingimento e del rifiuto di soggiorno:

- il fatto che la persona sia coinvolta in **attività di tipo terroristico**;
- il fatto che la segnalazione riguardi un **cittadino dell'UE** o altra persona che gode di **diritti di libera circolazione** equivalenti a quelli dei cittadini dell'UE;
- il fatto che la decisione di respingimento si basi sulle disposizioni relative alle segnalazioni sui **divieti di ingresso** o sui cittadini terzi colpiti da provvedimenti restrittivi citati;
- il tipo di **reato** (qualora la decisione di respingimento sia connessa ad un reato o alla minaccia o a indizi sull'intenzione di commettere un reato);
- gli estremi del **documento d'identità** o di viaggio;
- copia a colori del documento d'identità o di viaggio;
- **fotografie e immagini facciali**;
- **impronte digitali e impronte palmari** (articolo 20).

L'ampliamento delle informazioni connesse alla segnalazione mira ad **agevolare l'utente finale del SIS** nell'**identificazione** della persona oggetto di controllo e nell'individuazione della **azione** da avviare.

Disposizioni specifiche riguardano altresì i dati personali inseriti nel SIS in caso di segnalazioni di **usurpazioni di identità** (articolo 42).

Più in generale la proposta mantiene il **principio di proporzionalità delle segnalazioni nel SIS** estendendolo alle decisioni che ne prorogano la validità.

In ragione di tale principio ciascuno Stato membro prima di effettuare una segnalazione e al momento di prolungarne il periodo di validità, deve verificare se l'**adeguatezza**, la **pertinenza** e l'**importanza del caso** giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS (articolo 21, paragrafo 1).

Le segnalazioni dei **cittadini** di Paesi terzi collegati a **reati di terrorismo** sono **sempre obbligatorie** (articolo 21, paragrafo 2).

La proposta prevede un regime specifico nel caso in cui, al momento dell'inserimento di una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS è già registrata una **segnalazione con caratteristiche simili** (registrazione di **una persona** che possiede gli **stessi elementi** di descrizione dell'**identità** rispetto alla nuova segnalazione).

In tal caso per evitare il **rischio di duplicazione e di errori di identificazione** si avvia un iter di cui sono parte l'autorità richiedente e l'ufficio SIRENE competente, in esito al quale (nel caso di riscontrata identità)

- si inseriscono **segnalazioni multiple per la stessa persona**, oppure
- in caso di due persone diverse, si convalida la richiesta di **inserimento della seconda** segnalazione aggiungendo gli **elementi necessari** per **evitare errori di identificazione**. (articolo 41).

Uso dei dati biometrici

La proposta prevede un uso più efficace delle **impronte digitali** e delle **immagini facciali**, nonché l'introduzione delle **impronte palmari** come nuovo elemento di identificazione biometrica.

Si ricorda che la **possibilità** di effettuare un'interrogazione con le impronte digitali per identificare una persona è **già prevista** all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio per il versante del SIS in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria). Con la proposta la Commissione europea intende **rendere obbligatoria** tale **consultazione** qualora **l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo**³.

Inoltre, attualmente le **immagini facciali** possono essere usate **solo per confermare l'identità** di una persona in seguito a una ricerca alfanumerica, invece che come **base per un'interrogazione**. La riforma prevede la possibilità di **impiegare immagini facciali**⁴, **fotografie** e **impronte palmari** per interrogare il sistema e identificare le persone (l'esecuzione di tale misura è tuttavia

³ Tale misura è prevista da entrambe le proposte di riforma del SIS COM 882 e 883 del 2017.

⁴ L'uso delle immagini facciali per l'identificazione mira tra l'altro, a collegare il SIS al **sistema di ingressi/uscite EES**, tuttora all'esame delle Istituzioni UE, con varchi automatici e dispositivi self-service. È previsto che tale funzionalità sia limitata ai valichi di frontiera regolari.

condizionata alla messa a punto in futuro del necessario dispositivo tecnologico) (articolo 28).

Norme sulla qualità dei dati

Sono previste disposizioni sulla **qualità dei dati** inseriti nel SIS.

In particolare, la proposta mantiene il principio secondo cui la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS spetta **allo Stato membro** (per il tramite degli uffici SIRENE), che è il proprietario dei dati inseriti, **garantire l'esattezza dei dati (articolo 39)**.

È tuttavia previsto che l'Agenzia eu -LISA **fornisca agli Stati membri relazioni sulla qualità dei dati a scadenze regolari** (articolo 15). A tal fine la proposta prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'Agenzia di un **archivio di dati** per la produzione di statistiche e relazioni sulla qualità dei dati (articolo 54).

Diritto di accesso e conservazione delle segnalazioni

La proposta, da un lato, mantiene i **vigenti diritti di accesso** delle **autorità nazionali competenti**, dall'altro rivede le disposizioni relative all'**accesso delle agenzie UE** (utenti istituzionali).

In sostanza, la nuova **Europol** (articolo 30), **l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** – nonché le **relative squadre**, le **squadre** di personale che assolve compiti attinenti al **rimpatrio** e i membri delle **squadre di sostegno per la gestione della migrazione** – e **l'unità centrale ETIAS** presso l'Agenzia (articoli 31 e 32) hanno **accesso al SIS** e ai **dati del SIS** di cui hanno bisogno.

Sono predisposte garanzie adeguate per assicurare che i dati contenuti nel sistema siano opportunamente protetti (comprese le disposizioni di cui all'articolo 33, secondo gli organismi citati possono accedere **esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti**).

La proposta modifica altresì il **periodo di tempo** per esaminare le segnalazioni. In particolare, il **periodo massimo di conservazione** delle segnalazioni riguardanti i respingimenti e i rifiuti di soggiorno è fissato in **cinque anni**, salvo prolungamento in esito ad una valutazione individuale dello Stato segnalante al momento del riesame della segnalazione. Lo Stato segnalante può altresì stabilire un **tempo per il riesame più breve** (articolo 34).

Sono altresì indicati i casi in cui è necessario **cancellare le segnalazioni** inserite nel SIS (**revoca della decisione** relativa al cittadino extra UE che ha determinato la registrazione, revoca del **provvedimento esecutivo del divieto di viaggio, ottenimento del diritto alla libera circolazione** nell'UE) (articolo 35).

È infine riconfermata la disciplina relativa al **diritto dell'interessato di accedere ai dati**, di ottenere la **rettifica** di quelli inesatti e la **cancellazione** di quelli illecitamente archiviati, regime che peraltro rinvia alla legislazione dello Stato membro in cui l'interessato intende attivare tali tutele, ferma restando l'applicazione della direttiva 2016/680 in materia di protezione dei dati nell'ambito

del trattamento da parte delle autorità di contrasto e in via sussidiaria del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (n. 679 del 2016) (articoli 46 e 47).

Viene, tuttavia, precisato il regime relativo alle **circostanze** (ad esempio la presenza di esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e di prevenzione, indagine e perseguimento di reati) **in cui gli Stati membri** possono decidere di **non comunicare informazioni agli interessati** (in ogni caso la comunicazione dell'informazione deve rivelarsi **impossibile** o richiedere **sforzi sproporzionati**) (articolo 48).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN PER IL RIMPATRIO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - COM(2016)881

Dati identificativi

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento</i>
Data di adozione	<i>21 dicembre 2016</i>
Base giuridica	<i>Articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.</i>
Settori di intervento	<i>Controllo alla frontiera; frontiere esterne dell'UE; scambio d'informazioni; politica migratoria dell'U</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnato alla Commissione LIBE del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>5 aprile 2017 - I Commissione (Affari costituzionali)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>30 maggio 2017</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Finalità/motivazione

La proposta integra il regime testè illustrato sul **SIS nelle verifiche di frontiera** introducendo regole sulle **condizioni e le procedure di uso** del sistema per il **rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi** il cui soggiorno è irregolare e nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti hanno emesso una **decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115** (direttiva rimpatri).

È altresì prevista la disciplina concernente lo scambio di **informazioni supplementari** sulle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio (articolo 1).

Descrizione dei principali contenuti

Inserimento delle segnalazioni e tipologia di dati inseriti nel sis

La misura chiave del provvedimento è l'**obbligo di inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a una decisione di rimpatrio**, fattispecie che **si affianca dunque all'obbligo** (che si intende introdurre con la proposta COM(2016)881) di inserire nel sistema le segnalazioni relative a persone soggette a **divieti di ingresso**.

In particolare ai sensi dell'articolo 3, i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una **decisione di rimpatrio** emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE **sono inseriti nel SIS** allo scopo di verificare **l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio** e di **supportare l'esecuzione della decisione**. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, è **immediatamente inserita una segnalazione nel SIS**.

Sono altresì immediatamente registrati nella segnalazione:

- il **termine per la partenza volontaria** concesso ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio
- la **sospensione e il rinvio dell'esecuzione** della decisione di rimpatrio.

Nella relazione ex articolo 6, comma 4 della legge n.234 del 2012 il Governo chiarisce che il nuovo obbligo a carico degli Stati membri di inserire le segnalazioni riguarda le **decisioni di rimpatrio** relative a :

- cittadini di Paesi terzi **soggiornanti illegalmente sul loro territorio**;
- cittadini di Paesi terzi sottoposti a **respingimento** a un valico di frontiera o **fermati**, in occasione dell'**attraversamento irregolare** delle frontiera esterna e che non hanno ricevuto un'autorizzazione di soggiorno,
- cittadini di Paesi terzi nei cui confronti l'**obbligo di rimpatrio** è emesso come **sanzione penale** o come **conseguenza di sanzione penale**, in conformità della legislazione nazionale o che sono soggetti a **procedure di estradizione**.

I dati che possono figurare in una segnalazione riguardante il rimpatrio (l'elenco è stabilito dall'articolo 4) **sono analoghi** a quelli contenuti nell'articolo

20 della **proposta sull'uso del SIS nelle verifiche di frontiera** (*vedi supra*), salva la specificità dei dati relativi al **termine per la partenza volontaria**, all'eventuale **sospensione di una decisione di rimpatrio** emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE o al **rinvio dell'esecuzione** della decisione.

Scambio di informazioni supplementari

Per l'esigenza di individuare un punto di **contatto unico** anche per quanto riguarda l'uso del SIS in materia di rimpatri la proposta prevede che ciascuno Stato membro designi **un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari** sulle segnalazioni inserite riguardo ai cittadini di Paesi terzi nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare. A tali autorità si applicano le stesse disposizioni del **manuale SIRENE** previsto nell'ambito del futuro regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera. (articolo 5).

Conferma dell'esecuzione - Inosservanza della decisione di rimpatrio

Sono previste disposizioni volte a consentire alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di rimpatrio di **verificare l'adempimento di tali provvedimenti**.

In particolare:

- quando un cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è **identificato in uscita alla frontiera esterna** di uno **Stato membro**, lo Stato membro che lo ha identificato **ne conferma il rimpatrio** allo Stato membro segnalante⁵;
- quando il rimpatrio avviene alla **frontiera esterna dello stesso Paese segnalante**, la conferma del rimpatrio è comunicata all'**autorità competente** dello **stesso Paese** ai sensi della legge nazionale (articolo 6, paragrafo 1).

Lo Stato membro segnalante ricevuta tale conferma è tenuto immediatamente alla **cancellazione della segnalazione** (articolo 6, paragrafo 2).

La Commissione europea precisa nella relazione introduttiva alla proposta che la disposizione recante l'obbligo di **cancellazione** della segnalazione per **avvenuto rimpatrio** completa quanto previsto dal citato articolo 24 della proposta in materia di uso del SIS per le verifiche di frontiera. Il sistema previsto dalla Commissione richiede che non vi sia alcun lasso di tempo tra il momento della partenza di una persona colpita dalla

⁵ In particolare, lo Stato membro che conferma il rimpatrio comunica allo Stato segnalante: il fatto che il cittadino di Paese terzo sia stato **identificato**; il **luogo e l'ora della verifica**; se il cittadino di Paese terzo **ha lasciato il territorio degli Stati membri**; se il rimpatrio era un adempimento **volontario** di un corrispondente obbligo oppure è stato **imposto**; il **Paese terzo di destinazione**.

misura di rimpatrio e l'attivazione nel SIS di una segnalazione **relativa al divieto di ingresso** per il medesimo interessato.

L'articolo 7 riguarda il regime da applicare in caso di **inosservanza dell'obbligo di rimpatrio**. In particolare il SIS centrale deve notificare agli Stati membri informazioni in merito alle loro segnalazioni riguardanti i **rimpatri per le quali è scaduto il termine per la partenza volontaria**. Inoltre, quando un'autorità competente identifica un cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio e **accerta l'inosservanza dell'obbligo di rimpatrio, consulta immediatamente lo Stato membro segnalante** tramite scambio di informazioni supplementari per stabilire senza indugio **l'azione da intraprendere**.

Consultazione

La proposta definisce le procedure necessarie per prevenire e risolvere **divergenze o decisioni confliggenti** fra Stati membri⁶.

In particolare, quando uno Stato membro esamina la **possibilità di concedere un permesso di soggiorno** o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un **cittadino di Paese terzo che è già oggetto di una segnalazione** riguardante il **rimpatrio** introdotta da un altro Stato membro, **consulta**, tramite scambio di informazioni supplementari, **lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione**. Lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione deve rispondere entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha esaminato tale possibilità decide di **concedere un permesso di soggiorno** o un'altra autorizzazione che conferisca **il diritto di soggiornare, la segnalazione riguardante il rimpatrio viene cancellata**. (articolo 8). La medesima disposizione regola la fattispecie in cui uno Stato membro esamina la **possibilità di introdurre una segnalazione** riguardante il **rimpatrio** per un **cittadino di Paese terzo** in possesso di un **permesso di soggiorno** valido o di un'altra **autorizzazione** che conferisca il **diritto di soggiornare** rilasciati da un altro Stato membro; in tal caso quest'ultimo deve essere informato, tramite scambio di informazioni supplementari, per consentirgli di decidere se vi sono motivi che giustificano il **ritiro di tale titolo**. Lo Stato membro di rilascio fornisce una risposta definitiva entro sette giorni.

Inoltre, nel caso di riscontro di una **segnalazione riguardante il rimpatrio** di un cittadino di Paese terzo che è altresì in possesso di un **permesso di soggiorno valido** o di un'altra **autorizzazione** che conferisca il **diritto di soggiornare**, lo Stato membro che ha identificato il cittadino di Paese terzo in questione **deve consultare** immediatamente, tramite scambio di informazioni supplementari, gli **Stati membri coinvolti**, per stabilire l'azione da intraprendere. Infine se uno Stato membro identifica un cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio **all'atto dell'attraversamento**

⁶ La disposizione replica la procedura di consultazione illustrata con riferimento alla proposta di regolamento sull'uso del SIS in sede di verifiche di frontiera.

in ingresso delle frontiere esterne, deve informare immediatamente, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro segnalante ai fini della **cancellazione della segnalazione**. (articolo 8).

Cancellazione delle segnalazioni

L'articolo 9 della integra ulteriori fattispecie che determinano la **cancellazione di una segnalazione nel SIS** (che si aggiungono ai casi citati di **rimpatrio** del cittadino di Paese terzo interessato o di cancellazione quale esito di una **procedura di consultazione**).

In particolare, la segnalazione è cancellata::

- in caso di **revoca** o **annullamento** da parte dell'autorità competente, della **decisione** su cui era basata la segnalazione;
- quando il cittadino di Paese terzo interessato può dimostrare di **aver lasciato il territorio degli Stati membri** ai sensi di una decisione di rimpatrio (si tratta del caso in cui la partenza della persona **non sia stata debitamente registrata**);
- quando lo Stato membro segnalante viene informato che la persona interessata al rimpatrio **ha acquisito la cittadinanza** di uno **Stato membro** o di un **altro Stato** i cui cittadini hanno **diritto alla libera circolazione** nell'Unione europea.

*Si segnala che nella relazione introduttiva alla proposta la Commissione europea premette che nel quadro dell'ulteriore miglioramento del SIS, verrà esaminata l'opportunità di **tenere traccia**, nel sistema, delle **decisioni di rimpatrio anche dopo la loro esecuzione**, sottolineando l'utilità di una simile informazione nel caso in cui un **cittadino di Paese terzo rientri** nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso la prima decisione di rimpatrio.*

Al riguardo appare utile acquisire il parere del Governo sull'opportunità di anticipare l'adozione di tale meccanismo già in sede di approvazione della proposta in esame, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento del SIS ai fini della gestione della sicurezza, considerato che le decisioni di rimpatrio che, secondo l'attuale formulazione, della proposta sarebbero destinate ad essere cancellate dopo la loro esecuzione potrebbero discendere da reati gravi, quali ad esempio i reati di terrorismo; si potrebbe valutare l'opportunità di integrare in tal senso la proposta nel prosieguo dei negoziati.

Accesso ai dati

La Commissione europea ha previsto un regime di accesso ai dati delle segnalazioni inerenti le decisioni di rimpatrio molto articolato, in ragione della presenza negli Stati membri di una serie molto ampia di autorità responsabili dell'adozione di tali provvedimenti.

Nella relazione si sottolinea che a seconda del motivo del soggiorno irregolare (ad es. rifiuto dell'asilo, superamento del periodo di validità del visto, permesso di soggiorno

scaduto), **autorità diverse** possono essere responsabili **dell'adozione di tali decisioni**, comprese le **autorità giudiziarie** nel caso in cui il rimpatrio sia ordinato come risultato di un ricorso contro il rifiuto di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tali autorità dovrebbero quindi poter accedere al SIS per **inserire, aggiornare, cancellare e cercare dati**.

Secondo la Commissione dovrebbero inoltre aver diritto ad accedere ai dati nel SIS anche le **autorità responsabili dell'identificazione dei cittadini di Paesi terzi** durante le **verifiche di frontiera**, i **controlli di polizia** e altri **controlli a fini di attività di contrasto**.

L'articolo 12 della proposta prevede che sia dato **adeguato accesso** ai dati alle seguenti autorità:

- autorità nazionali responsabili dell'identificazione dei cittadini di Paesi terzi sui territori degli Stati membri, indicati nella proposta sull'uso del SIS per le verifiche di frontiera; le **autorità responsabili delle verifiche di frontiera** devono avere accesso ai dati ai fini dell'identificazione dei cittadini di Paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio e che escono dal territorio degli Stati membri; la polizia e le altre **autorità di contrasto** sono responsabili, conformemente alla legislazione nazionale, dell'identificazione e del rimpatrio delle persone che soggiornano sul territorio nazionale; le **autorità competenti in materia di immigrazione** sono responsabili dell'adozione di decisioni (comprese decisioni di rimpatrio) relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi;
- **autorità giudiziarie nazionali**: esse dovrebbero avere accesso ai dati nel SIS se sono **competenti** ai sensi della legislazione nazionale per **l'adozione di decisioni relative all'ingresso e al soggiorno** dei cittadini di Paesi terzi;
- utenti istituzionali, quali indicati agli articoli 30 e 31 della proposta di regolamento sull'uso del SIS verifiche di frontiera: **Europol e Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera**.

Applicabilità delle disposizioni del regolamento SIS sulla gestione delle frontiere

L'articolo 13 prevede che le **disposizioni generali sul SIS** figuranti nella proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera **si applichino** anche al **trattamento dei dati** inseriti ai fini delle segnalazioni inerenti ai rimpatri.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni riguardanti le **responsabilità degli Stati membri** e dell'**Agenzia eu LISA**, **l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni**, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il **trattamento dei dati**, la **protezione dei dati**, la responsabilità e il monitoraggio e le **statistiche**.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006, LA DECISIONE 2007/533/GAI DEL CONSIGLIO E LA DECISIONE 2010/261/UE DELLA COMMISSIONE - COM(2016)883

Dati identificativi

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento</i>
Data di adozione	<i>21 dicembre 2016</i>
Base giuridica	<p><i>La proposta si basa sulle seguenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria in materia penale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>articolo 82, paragrafo 1, lettera d);</i> ▪ <i>articolo 85, paragrafo 1;</i> ▪ <i>articolo 87, paragrafo 2, lettera a);</i> ▪ <i>articolo 88, paragrafo 2, lettera a)</i>
Settori di intervento	<i>Cooperazione giudiziaria in materia penale (UE); cooperazione di polizia (UE); scambio di informazioni</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnato alla Commissione LIBE del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>5 aprile 2017 - I Commissione (Affari costituzionali)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>30 maggio 2017</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Finalità/Motivazione

La terza proposta del pacchetto di riforma del SIS introduce modifiche per quanto riguarda il regime delle condizioni e delle procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle **segnalazioni di persone e oggetti** e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la **cooperazione di polizia** e la **cooperazione giudiziaria in materia penale** (articolo 2).

L'obiettivo generale della Commissione europea è l'armonizzazione delle procedure nazionali di uso del SIS per rendere più efficace le attività delle forze dell'ordine e della magistratura **nel contrasto al terrorismo**.

Si ricorda che gran parte delle disposizioni contenute nella proposta **replicano la disciplina precedentemente illustrata** in materia di SIS nelle **verifiche di frontiera**. Si tratta, in particolare, delle **disposizioni generali**, dell'**architettura tecnica** e delle **modalità operative del SIS**, delle **responsabilità dell'Agenzia eu LISA**, del **diritto di accesso e conservazione** delle segnalazioni, delle regole generali sul **trattamento e sulla protezione dei dati**, e sul **monitoraggio** e le **statistiche** relative all'uso del sistema.

Rispetto al vigente quadro giuridico le principali novità introdotte dalla proposta riguardano **l'estensione del campo di applicazione del SIS**, con particolare riferimento alla previsione di **nuove categorie di segnalazioni**, di **nuovi elementi di identificazione biometrica** e la previsione di un **uso più efficace** delle informazioni già contenute nell'attuale SIS.

In particolare, il regime relativo alle segnalazioni di persone scomparse viene modificato introducendo la categoria dei **minori a rischio sottrazione**. Si prevede inoltre l'inserimento di **segnalazioni di ignoti ricercati** e l'introduzione della nuova categoria di **controllo di indagine**, al fine di consentire alle autorità di **interrogare una persona in modo più approfondito** rispetto all'attuale **controllo discreto** previsto dalla normativa vigente.

Descrizione dei principali contenuti

Regime dei dati inseriti nel SIS

Analogamente a quanto previsto nella proposta sul SIS nelle verifiche di frontiera, la disciplina in esame prevede un **uso più efficace dei dati biometrici**.

L'articolo 42 reca **norme specifiche per la verifica dell'identità** di una persona o per **l'interrogazione del SIS** con **fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA**.

Ai sensi di tale disposizione tutte queste tipologie di dati sono **estratte dal SIS per verificare l'identità** di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con **dati alfanumerici**.

Inoltre, il paragrafo 2 della medesima disposizione:

- prevede che i **dati dattiloscopici** conservati nel SIS **possano** essere usati anche per **identificare** una persona;
- **introduce l'obbligo** che i **dati dattiloscopici** conservati nel SIS **siano interrogati a fini di identificazione** se l'**identità della persona non può essere accertata** con altri mezzi.

La portata innovativa della previsione risiede nel fatto che mentre l'attuale quadro giuridico prevede l'uso delle informazioni biometriche per **confermare l'identità** di una persona già reperita tramite l'interrogazione alfanumerica, oppure la **sola facoltà** di utilizzare le impronte per l'identificazione della persona segnalata, con la riforma si **stabilisce l'obbligo di utilizzare i dati dattiloscopici** per interrogare il SIS qualora l'identità della **persona non possa essere accertata in altro modo**.

L'articolo 42 prevede, inoltre, che i dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate per **persone ricercate** per l'arresto ai fini di consegna e estradizione, per **persone citate a comparire** in un procedimento penale a loro carico, per persone che devono presentarsi per scontare una pena privativa della libertà, nonché per **persone** a fini di **controlli discreti**, di **indagini** e **specifici**, possano essere interrogati anche usando **serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari** rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un **elevato grado di probabilità** che **appartengono all'autore del reato** e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. È infine prevista, non appena sarà tecnicamente fattibile e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, la **possibilità di ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona**.

La disposizione precisa che l'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati

Le modalità di l'inserimento nel SIS di **fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA** sono regolate dall'articolo 22.

Ai sensi di tale disposizione:

- fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA sono inseriti solo **previo controllo di qualità** volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati;
- un **profilo DNA può essere aggiunto solo** alle segnalazioni relative a **persone scomparse** che devono essere poste sotto protezione e a **minori a rischio sottrazione**, e solo se non sono disponibili per l'identificazione fotografie, immagini facciali o dati dattiloscopici.

Inoltre, la disposizione prevede che i profili DNA di persone che sono ascendenti diretti, discendenti o fratelli della persona oggetto della segnalazione possano essere

aggiunti alla segnalazione solo con il **consenso esplicito della persona interessata**. L'origine razziale della persona **non è inclusa** nel profilo DNA.

La proposta introduce, infine, **nuove categorie di informazioni** che possono essere conservate su persone per cui è stata effettuata una segnalazione (articolo 20):

- il fatto che la persona sia coinvolta in **attività di terrorismo** previste dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;
- altre osservazioni relative alla persona; la ragione della segnalazione;
- il numero di **registrazione nazionale** della persona e il luogo di registrazione;
- la **categorizzazione** del tipo di caso se si riferisce a una **persona scomparsa** (*vedi infra*);
- gli estremi del **documento d'identità** o di **viaggio**;
- **copia** a colori del **documento d'identità** o di **viaggio**;
- **i profili DNA** (solo in mancanza di **impronte digitali** che permettano l'identificazione).

Modifiche relative al regime delle segnalazioni

Segnalazioni per ignoti ricercati in relazione a un reato

La proposta consente l'archiviazione nel SIS di impronte digitali di **ignoti ricercati** (letteralmente dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate (articolo 40-41).

Tali segnalazioni possono essere effettuate se, ad esempio, si **rilevano impronte digitali o palmari latenti sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con elevato grado di probabilità che le impronte** appartengano all'autore di tale reato (ad esempio, se le impronte sono **rinvenute su un'arma usata** per commettere un delitto o un altro oggetto usato dall'autore del reato nel momento in cui l'ha commesso). I dati dattiloscopici appartenenti a questa categoria sono conservati come relativi a "**ignoto sospettato o ricercato**", a condizione che le autorità competenti non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a **un'altra banca dati nazionale**, europea o internazionale (articolo 40).

L'articolo 41 prevede altresì che in caso di **riscontro positivo** o **potenziale corrispondenza** con i dati conservati relativi a **ignoti ricercati**, l'identità della persona è stabilita conformemente alla legislazione nazionale, contestualmente alla verifica che i dati dattiloscopici conservati nel SIS appartengano a tale persona. Gli Stati membri comunicano tramite **scambio di informazioni supplementari** per agevolare una tempestiva indagine del caso.

La Commissione precisa nella relazione introduttiva alla proposta che tale misura è volta a completare le **disposizioni di Prüm** che consentono l'interconnessione dei sistemi nazionali di identificazione dei criminali tramite impronte digitali. Si ricorda che

tramite il meccanismo di Prüm, uno Stato membro può introdurre una richiesta per verificare se l'autore di un reato di cui sono state rinvenute le impronte digitali sia noto in altri Stati membri (di solito a fini di indagine). Tuttavia una persona può essere identificata tramite il meccanismo di Prüm solo se le sue **impronte digitali** sono state **acquisite** in un **altro Stato membro** nell'ambito di un **procedimento penale**, **non essendo possibile** pertanto **identificare un incensurato**.

Segnalazione di persone scomparse

L'attuale regime prevede la possibilità di inserire nel SIS segnalazioni relative a:

- persone scomparse **da porre sotto protezione** (ai fini della loro tutela oppure per prevenire minacce);
- persone scomparse che **non devono essere poste sotto protezione**;

Tale disciplina è integrata dalla proposta nel senso di consentire **anche** l'inserimento nel SIS di **segnalazioni preventive** qualora si configuri un alto **rischio di sottrazione di minori** da parte di un genitore (articolo 32).

In particolare, il nuovo tipo di segnalazione è effettuata su richiesta di un'autorità giudiziaria dello Stato membro competente in materia di responsabilità genitoriale, in caso di **rischio concreto** ed **evidente** che un minore possa essere **fatto uscire in modo illecito** e **imminente** dallo **Stato membro** in cui ha sede l'autorità detta.

Tale segnalazione postula un'apposita decisione dell'autorità giudiziaria di **affidamento del minore ad uno solo dei genitori**.

Modifiche relative al regime di segnalazione degli oggetti

La proposta prevede una serie di disposizioni che concorrono all'**ampliamento dell'elenco dei beni** per i quali è possibile inserire una segnalazione nel SIS.

L'attuale decisione 2007/533/GAI del Consiglio prevede, tra l'altro, l'inserimento nel SIS dei dati relativi ai seguenti **oggetti ricercati** a scopo di **sequestro** o di **prova** in un **procedimento penale**:

- a) **veicoli** a motore di cilindrata superiore a 50 cc, **natanti** e **aeromobili**;
- b) **rimorchi** di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container;
- c) **armi da fuoco**;
- d) **documenti vergini rubati**, altrimenti **sottratti** o **smarriti**;
- e) **documenti di identità** rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e **documenti di viaggio rubati**, altrimenti **sottratti**, **smarriti** o **falsificati**;
- f) **certificati di immatricolazione** per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;
- g) **banconote** (banconote registrate);

h) **valori mobiliari e mezzi di pagamento**, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati (articolo 38).

Con la riforma l'elenco degli oggetti per i quali sono possibili le segnalazioni nel SIS è ampliato. In particolare, la proposta introduce l'inserimento nel SIS dei **documenti falsificati** (che si aggiungono alle varie tipologie di documenti già previste nel vigente elenco), dei veicoli a **prescindere dal sistema di propulsione** (non solo a benzina o diesel ma anche elettrici ecc.), delle **banconote falsificate**, delle **apparecchiature informatiche** e dei componenti identificabili di veicoli e macchinari industriali. La modifica proposta prevede altresì che l'elenco non comprenda più i **mezzi di pagamento** (la Commissione giustifica tale scelta precisando che le relative segnalazioni erano poco efficaci e non davano luogo quasi mai a riscontri positivi) (articolo 38).

Infine, per chiarire il procedimento da seguire quando viene rinvenuto un oggetto per il quale è stata effettuata una segnalazione, l'articolo 39 modificato prevede il **sequestro dell'oggetto conformemente alla legislazione nazionale**, oltre all'**obbligo di contattare l'autorità che ha effettuato la segnalazione**.

Al di fuori della previsione testé citata (segnalazione a scopo di sequestro o prova in un procedimento penale) talune disposizioni della proposta introducono la possibilità di inserire segnalazioni relative a specifici oggetti (in particolare **veicoli, natanti o aeromobili**) qualora siano **collegati a persone già segnalate nel SIS a vario titolo**.

In particolare:

- l'articolo 32 stabilisce che qualora esistano **indizi concreti** che veicoli, natanti o aeromobili siano collegati a una **persona** oggetto di segnalazione in quanto **scomparsa** (o persona da porre sotto protezione) possano essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti o aeromobili per localizzare la persona.
- l'articolo 34 prevede la possibilità di inserire nel sistema gli stessi oggetti ove (in ragione di indizi concreti) collegati a persone segnalate **in quanto ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario** (o per scontare una pena privativa della libertà)
- l'articolo 36 prevede la possibilità di inserire nel SIS le segnalazioni di veicoli, natanti o aeromobili nonché di **documenti vergini e documenti di identità rilasciati** se vi siano indizi concreti che tali oggetti siano collegati a segnalazioni di persone ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza interna ed esterna. Tali inserimenti di informazioni nel SIS rientrano nell'ambito delle segnalazioni di persone e oggetti ai fini di controlli specifici discreti, controlli di indagine o controlli specifici (articolo 36-37: vedi infra).

Introduzione del controllo di indagine

Gli articoli 36 e 37 dell'attuale decisione 2007/533/GAI regolano le segnalazioni di persone e oggetti ai fini dei **controlli cosiddetti discreti o specifici**.

Tali segnalazioni possono essere effettuate ai fini della **repressione di reati** e per **prevenire minacce** alla sicurezza pubblica:

- a) qualora esistano indizi concreti che **una persona intenda commettere o commetta un reato grave**, quali i reati inclusi nel campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo (crimini caratterizzati dalla dimensione transfrontaliera come la partecipazione a un'organizzazione criminale o il terrorismo);
- b) qualora la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, faccia supporre che **commetterà anche in avvenire i medesimi reati gravi**;
- c) qualora esistano indizi concreti che le informazioni relative a persone e oggetti siano necessarie per prevenire una **minaccia grave** proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la **sicurezza interna o esterna dello Stato** (articolo 36).

Le autorità che eseguono tali controlli nel momento in cui localizzano persone, veicoli e documenti segnalati ai sensi dell'articolo 36 devono comunicarlo alle autorità segnalante trasmettendo loro altresì una serie di **informazioni aggiuntive**: l'articolo 37 stila **un elenco** di tali dati che comprendono, tra l'altro, il luogo, l'ora e il motivo del controllo, l'itinerario e la destinazione del viaggio, le persone che accompagnano i soggetti segnalati, etc.

La proposta (articoli 36 e 37 della proposta) oltre a prevedere precisazioni in ordine alle categorie di **controllo discreto** e di **controllo specifico**⁷, **introduce un nuovo tipo di controllo (il controllo di indagine)** al fine di consentire alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito. In particolare l'articolo 37 prevede che a seconda delle circostanze operative e conformemente alla legislazione nazionale, il **controllo di indagine** consiste in un **controllo più approfondito** e in un **interrogatorio della persona**.

La Commissione europea precisa che tale **nuova forma di verifica**, intesa soprattutto a **sostenere misure contro il terrorismo e i reati gravi**, permette alle autorità di **fermare e interrogare una persona**. Si tratterebbe di un controllo più approfondito dell'attuale controllo discreto, ma che **non comprenderebbe la perquisizione personale e non equivarrebbe all'arresto**; può comunque fornire informazioni sufficienti per decidere di prendere ulteriori provvedimenti.

A tal proposito, nella relazione ex articolo 6, comma 4 della legge n.234 del 2012 (nella parte relativa alle prospettive e negoziali e alle eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune) il Governo ha reso noto che, nel gruppo di lavoro Schengen aquis, la delegazione italiana ha espresso perplessità sui

⁷ Ai sensi dell'articolo 37, il **controllo discreto** comprende il regolare controllo di una persona o di un oggetto al fine di raccogliere il **maggior numero possibile di informazioni** da trasmettere alle autorità segnalanti, senza compromettere la natura discreta del controllo. Nell'ambito dei **controlli specifici** le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati **possono essere perquisiti** conformemente alla legislazione nazionale.

citati articoli 36 e 37 poiché **non sembrano sufficientemente chiarite** le modalità esecutive dei **controlli di indagine** (*inquiry check*) introdotti dal nuovo regime.

In particolare il Governo sottolinea che, se detti controlli si traducevano in **accompagnamenti presso gli uffici di polizia con finalità di interrogatori**, si porrebbero **problemi di compatibilità con l'ordinamento italiano**, secondo il quale la **libertà personale** può essere **limitata** solo con provvedimento dell'**autorità giudiziaria** nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Secondo il Governo il controllo di indagine non consisterebbe infatti **né in un fermo a fini identificativi**, in quanto il destinatario risulta già identificato al momento in cui il suo nominativo viene collegato a una segnalazione già presente nel SIS II, **né un fermo di identificazione di polizia giudiziaria** poiché non sussiste un'indagine nazionale nei suoi confronti. Il controllo di indagine – continua il Governo- dovrebbe quindi svolgersi con modalità tali da **non essere riconducibili a un fermo di polizia**, ad esempio prevedendo una **lista di domande predispose dallo Stato segnalante** al momento dell'inserimento della segnalazione; in caso contrario occorrerebbe una specifica previsione dell'ordinamento nazionale tale da **regolamentare il tipo di fermo** in cui si concretizza l'*inquiry check*.

Accesso al SIS

Autorità nazionali – Autorità competenti per l'immigrazione

La proposta amplia la platea di autorità legittimate all'accesso del SIS. In particolare oltre alle già previste **autorità responsabili dei controlli di frontiera e quelle dei controlli di polizia e doganali all'interno di uno Stato membro**, il nuovo regime permette l'accesso (alle segnalazioni SIS in materia di cooperazione di polizia) alle **autorità nazionali** nazionali competenti per l'**esame delle condizioni** e per le **decisioni in materia di ingresso, soggiorno e rimpatrio** di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati membri (articolo 43).

Secondo la Commissione questa nuova disposizione permette di consultare il SIS riguardo ai **migranti irregolari che non sono stati sottoposti a verifiche in occasione dei consueti controlli di frontiera**. La proposta prevede lo stesso trattamento per i cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne ai **valichi di frontiera regolari** (e quindi sono sottoposti alle verifiche previste per i cittadini di Paesi terzi) e per i **cittadini** di Paesi terzi che **entrano irregolarmente** nello spazio Schengen.

Accessi limitati sono previsti per gli **enti** preposti all'**immatricolazione di veicoli** (articolo 44) e per quelli responsabili dell'immatricolazione di natanti e aeromobili (articolo 45).

Autorità istituzionali

Il nuovo regime sull'accesso al SIS proposto dalla Commissione risente delle recenti riforme che hanno interessato le più rilevanti Agenzie europee in materia di migrazione e affari interni. Alle informazioni SIS in materia di cooperazione di

polizia (limitatamente ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti) accedono **Europol, Eurojust, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera**, comprese le **squadre** per il **rimpatrio** e le **squadre di sostegno** alla gestione delle migrazioni, nonché l'unità **ETIAS** (articoli 46 -50).

Protezione e sicurezza dei dati

Sicurezza

La proposta chiarisce le competenze in materia di prevenzione, segnalazione e reazione a **incidenti** che potrebbero minacciare la **sicurezza** o l'**integrità dell'infrastruttura del SIS**, dei **dati SIS** o delle **informazioni supplementari** (articoli 10, 16 e 57).

Sono altresì previste disposizioni sulla conservazione e consultazione di registri della cronistoria delle segnalazioni, nonché sull'interrogazione automatizzata mediante scansione delle targhe di veicoli a motore, mediante sistemi di riconoscimento automatico delle targhe; è infine previsto che gli Stati membri tengano un registro aggiornato di tali interrogazioni conformemente alle rispettive legislazioni nazionali (articolo 12).

Conservazione e cancellazione

La proposta prevede che le segnalazioni inserite nel SIS siano conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite, e che lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamini la necessità di conservarla nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso. Fanno eccezione le segnalazioni nell'ambito dei controlli di discreti, di indagine e specifici che sono conservate al massimo per un anno (articolo 51)

L'aumento della scadenza massima è consentito sostanzialmente se la segnalazione non ha ancora conseguito il suo scopo.

Il nuovo regime delle cancellazioni delle segnalazioni (previsto per lo più dall'articolo 52 della proposta, mira una maggiore armonizzazione delle prassi nazionali. La proposta attribuisce infine (articolo 51 paragrafo 5) all'ufficio SIRENE il **potere di cancellare** di propria iniziativa **segnalazioni non più necessarie** se non riceve risposta dalle autorità competenti.

Diritto dell'interessato di accedere ai dati, rettificare i dati inesatti e cancellare i dati archiviati illecitamente

La disciplina recante i diritti dell'interessato in all'accesso ai dati, alla rettifica degli stessi, e alla cancellazione di quelli archiviati è rimasta in linea di massima invariata, in quanto ritenuta conforme dalla Commissione alla recente riforma complessiva delle norme sulla tutela dei dati (regolamento generale protezione dati personali e direttiva sulla protezione dei dati trattati nell'ambito delle attività delle autorità di contrasto).

La proposta introduce tuttavia un limite alle all'accesso dell'interessato stabilendo che gli Stati membri possono decidere di **non comunicare informazioni all'interessato**, del tutto o in parte, in conformità della legislazione

nazionale, nella misura e per il tempo in cui **tale limitazione** totale o parziale costituisca una **misura necessaria e proporzionata in una società democratica**, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- (a) **non compromettere indagini**, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- (b) **non compromettere la prevenzione**, l'indagine, l'accertamento e **il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali**;
- (c) **proteggere la sicurezza pubblica**;
- (d) **proteggere la sicurezza nazionale**;
- (e) proteggere i **diritti e le libertà altrui**.